UNIONE DEI COMUNI STURA, ORBA E LEIRA
COMUNI DI: Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Mele e Tiglieto
Via Convento n° 8 – 16013 Campo Ligure (GE)

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 del 08/05/13
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 22/05/13 al 06/06/13
In vigore dal 01/06/13

INDICE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Linee di programmazione per la salvaguardia dei rapporti uomo/animale
Art. 3 Divieti Generali
Art. 4 Collaborazioni con Enti ed Associazioni e adempimenti istituzionali
Art. 5 Avvelenamento di animali

TITOLO II – FAUNA D'AFFEZIONE
Art.6 Definizione di animali di affezione
Art.7 Detenzione di animali d'affezione
Art. 8 Detenzione di animali da cortile
Art. 9 Detenzione di equidi
Art. 10 Allevamenti di cani e gatti
Art. 11 Buona tenuta
Art. 12 Concentramento di cani e gatti
Art. 13 Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani e altri animali d'affezione
Art. 14 Sequestro cautelativo e confisca
Art. 15 Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico
Art. 16 Conduzione dei cani ed altri animali d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici ed in locali adibiti ad attività commerciali
Art.17 Omessa custodia di cani ed altri animali
Art.18 Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle forze armate
Art.19 Conduzione dei cani adibiti a non vedenti, ipovedenti e diversamente abili
Art. 20 Detenzione di cani da guardia
Art. 21 Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con pubblica via o con altra proprietà privata
Art. 22 Detenzione di cani ed altri animali d'affezione su autoveicoli
Art. 23 Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico e privato
Art. 24 Cattura cani in luoghi pubblici
Art. 25 Protezione dei gatti
Art. 26 Affido degli animali d'affezione
Art. 27 Servizio di emergenza veterinaria
Art. 28 Spazi di ricovero e cura per animali randagi

TITOLO III – STRUTTURE PRIVATE
Art. 29 Strutture private di ricovero e cura
Art. 30 Toelettaure per animali
Art. 31 Vendita animali vivi
Art. 32 Vendita e/o allevamenti animali esotici
Art. 33 Mostre, Fiere, esplosioni, Circhi e Serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino
Art. 34 Commercializzazione di crostacei vivi ad uso alimentare

TITOLO IV – FAUNA SELVATICA
Art. 35 Fauna selvatica

TITOLO V – FAUNA ESOTICA
Art. 36 Detenzione di fauna esotica
Art. 38 Tartarughe acquatiche

TITOLO VI – FAUNA CRITICA
Art. 38 Popolazione di *Columba livia var. domestica*
Art. 39 Popolazione di muridi e/o artropodi e/o altre specie critiche

TITOLO VII – NORME FINALI
Art. 40 Tutela della biodiversità in ambito cittadino
Art. 41 Interazione terapeutica con animali
Art. 42 Vigilanza
Art. 43 Sanzioni
Art. 44 Incompatibilità ed abrogazione di norme

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali d'affezione, favorendone la corretta convivenza con l'uomo, in esecuzione della Legge 14 agosto 1991, n°281 *"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"* e della Legge Regione Liguria 22 marzo 2000, n°23 *"Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo"*.
2. A tal fine l'Amministrazione pubblica:
   - per un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo e animali d'affezione presenti sul territorio comunale, intende promuovere l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana;
   - possono favorire la presenza della fauna selvatica stanziale e/o migratoria o in stazionamento nel territorio comunale, ad eccezione degli ungulati poligastrici, lupi e dell'avifauna verificata in esubero, quali i corvidi, in particolare la gazza bianca e nera e la cornacchia, nonché gli aironi e i cormorani, attraverso campagne informative alla cittadinanza e attraverso la riqualificazione e il miglioramento dei biotopi di tali specie, collaborando con gli Enti istituzionalmente preposti alla gestione della fauna selvatica.
3. Per la fauna selvatica, fatte salve le indicazioni e i riferimenti del presente Regolamento, resta ferma la disciplina discendente dalla Legge 11 febbraio 1992, n°157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"*, dalla Legge Regione Liguria 10 luglio 1994 n°29 *"Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio"* e dalla Legge Regione Liguria 10 luglio 2009, n°28 *"Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"* e successive modifiche e/o integrazioni.
4. Il presente Regolamento, pertanto, viene emanato nell'ambito della polizia veterinaria quale funzione fondamentale rientrante nella materia generale "polizia locale e/o municipale", attribuita alla competenza esclusiva dell'Unione di Comuni, stante il divieto del Comune aderente di svolgere la funzione fondamentale attribuita ad altro Ente, ai sensi della normativa statale vigente tempo per tempo.

ART. 2
LINEE DI PROGRAMMAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI RAPPORTI UOMO/ANIMALI

1. L'Unione di Comuni, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale e di adeguate condizioni igienico – sanitarie e di benessere degli animali, può promuovere a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali d'affezione, iniziative volte a fornire un supporto operativo e tecnico, con l'erogazione di mangime o altro materiale anche sanitario, ovvero ad agevolare il ricorso ad interventi veterinari, attraverso la stipula di convenzioni anche con personale veterinario e sanitario specializzato.

ART. 3- DIVIETI GENERALI

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:
   1) di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi e giardini, corpi idrici e vasche;

2) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età o per natura valutata secondo le caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie;
3) di tenere animali in terrazzi o balconi o simili per più di quattro ore consecutive giornaliere, senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo famigliare, in orario che non arrechi disturbo al vicinato: durante il periodo di permanenza dovranno poter utilizzare idoneo ricovero impermeabilizzato ed adeguato alle dimensioni dell'animale, chiuso sui tre lati. L'animale dovrà avere costantemente acqua da bere. E' vietato tenere animali in spazi comunque non compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box auto, cantine o segregarli in contenitori e gabbie (ad eccezione di uccelli e piccoli roditori che necessitano il contenimento in gabbie) anche se poste all'interno dell'appartamento;
4) di sottoporre a tatuaggio qualsiasi animale fatta salva l'esigenza di identificazione dello stesso;
5) di ricorrere a violenze fisiche e/o comportamentali e all'utilizzo di mezzi dolorosi a qualunque scopo anche durante l'addestramento;
6) di sottoporre volontariamente gli animali a qualsiasi forma di lotta;
7) di separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima di 60 giorni, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria e/o di naturale aggressione della specie nei confronti della prole e fatti salvi gli esemplari di uccelli il cui svezzamento avviene in tempi inferiori;
8) di catturare animali randagi e/o vaganti se non per motivi di Pubblica incolumità e Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
9) di detenere animali in carenti condizioni igienico-sanitarie o in modo difforme alle singole esigenze di ogni specie, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea. Ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie e sottoposto a visita veterinaria qualora necessario;
10) di intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti presso le attività commerciali in sede fissa, anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc. la cui vincita sia costituita da animali e comunque donare ovvero dare animali, a qualunque titolo, da parte dei promotori, ai partecipanti a dette attività;
11) di colorare animali mediante l'uso di pigmenti artificiali escluso il marcaggio temporaneo per scopi scientifici o di profilassi e dei coloranti naturali idonei per l'alimentazione ed utilizzanti per sopperire le carenze alimentari della vita in cattività bisognevoli per il mantenimento dei colori naturali dell'animale;
12) di trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili; procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici o psichici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni nonché consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico in base alle esigenze delle specie trasportate. Tali norme devono essere applicate anche in caso di trasporto degli animali per avviarli alla macellazione. Restano fatte salve le norme comunitarie e le norme nazionali per il trasporto di animali.
13) di catturare, uccidere, disturbare le specie aviarie, compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

14) di detenere animali a chiunque abbia subito sanzioni penali per abbandono o maltrattamento.
15) di condurre animali con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in particolare condurre o far correre gli animali legati al guinzaglio al seguito di mezzi di locomozione in movimento, su terra o acqua.
16) di utilizzare colle per la cattura di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e altri animali ad eccezione dei muridi e degli insetti nocivi all'uomo e all'agricoltura.
17) di mantenere i volatili legati a trespoli, di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l'intervento dovrà essere eseguito da un veterinario. La detenzione e l'utilizzo di volatili adibiti a richiamo per l'attività venatoria, ivi compresi i piccioni sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalle norme regionali e provinciali.
18) l'uso di collari elettrici o di congegni similari che ne simulino le funzioni, in quanto produttivi di sofferenza.
19) l'uso del collare a strozzo.
20) di detenere animali in locali e/o spazi privi della luce.
21) di detenere animali all'esterno in assenza di adeguato riparo, adatto alle dimensioni dell'animale, costruito con materiali che garantiscano l'impermeabilizzazione e una buona tenuta termica, che dovrà essere collocato in luogo riparato dalle intemperie, non potrà essere sistemato in zona soggetta a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano essere nocivi per l'animale. In particolare la cuccia dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea schermatura frangisole di estensione tale da consentire all'animale di potere sostare al riparo del sole;
22) di tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie o tenerli in spazi angusti.

ART. 4 - COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI E ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI.

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento l'Unione di Comuni:
   - può promuovere forme di collaborazione con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni di volontariato, Zoofile, Ambientaliste, l'Associazione Provinciale Allevatori, con l'Ordine dei Medici - Veterinari, con le Associazioni di volontariato per il Soccorso Animale e con le Associazioni di Allevatori riconosciute a livello regionale e nazionale, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali;
   - può promuovere, inoltre, programmi di tutela degli animali, nell'interesse dell'igiene pubblica, con particolare attenzione:
     a) al benessere degli animali d'affezione da reddito o da compagnia, esotici viventi in ambiente domestico e presso i commercianti di animali, animali selvatici non dannosi, quali gli ungulati e i corvidi, presenti nel territorio comunale;
     b) al benessere animale nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private.
2. In particolare l'Unione di Comuni può:
   - effettuare, attraverso adeguate strutture preposte, gli interventi finalizzati alla protezione degli animali nell'ambito cittadino;
   - promuovere campagne di sensibilizzazione per combattere il randagismo e sensibilizzare all'adozione;

- favorire la divulgazione alla cittadinanza delle informazioni, anche attraverso la realizzazione di iniziative volte alla formazione ed aggiornamento in collaborazione con gli Enti e/o Amministrazioni pubbliche istituzionalmente preposte all'educazione;
- promuovere e coordinare programmi di intervento in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o Privati;
- promuovere studi e ricerche sulla vita animale;
- predisporre progetti per la tutela degli animali viventi sul territorio;
- promuovere programmi di studio e contenimento delle popolazioni presenti, compresi gli artropodi, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche e/o Istituti di ricerca.

ART. 5
AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, spargere, depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo le altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e ponendo le esche in appositi contenitori metallici non amovibili e costruiti in modo che cani e gatti non possano arrivare alle esche.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge, al Sindaco o al Presidente dell'Unione i quali provvederanno ad attivare le iniziative di bonifica del luogo interessato.

TITOLO II
FAUNA D'AFFEZIONE

ART. 6
DEFINIZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE .

1. Sono definiti animali d'affezione tutti gli animali che vivono con l'uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso. Gli animali selvatici, esclusi gli animali di origine selvatica ma riprodotti legalmente in cattività, non sono considerati animali d'affezione.

ART. 7
DETENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE.

1) Chiunque detiene un animale, ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.
2) A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l'obbligo di:
   a) garantire all'animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione;
   b) lasciare a disposizione dell'animale una adeguata quantità di acqua fresca e pulita, provvedendo giornalmente al ricambio della stessa;
   c) mantenere lo stato di salute garantendo, allorquando necessario, l'assistenza veterinaria ed interventi terapeutici adeguati;
   d) controllare l'attività riproduttiva volta all'eliminazione del fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi, comunque, della custodia, del benessere, della salute e dell'affidamento dell'eventuale prole;
   e) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale se previsti dalla normativa vigente;
   f) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
3) E' consentita la detenzione di animali d'affezione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e senza pregiudizio per il benessere dell'animale.
4) Per quanto concerne le misure delle gabbie, voliere, terrari per serpenti e sauri, terrari e acquari per testuggini e tartarughe palustri, gabbie e contenitori per mammiferi, acquari e vasche per pesci, il cittadino privato deve adeguarsi alle disposizioni previste all'articolo 31, 32 e 36 del presente regolamento, ivi compreso l'allegato **"A"** - Dimensioni delle gabbie/box, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
5) Qualora gli animali siano detenuti in luoghi diversi dalle abitazioni o loro pertinenze, i relativi ricoveri dovranno rispettare le caratteristiche di cui al presente Regolamento e dovrà essere garantita l'identificazione del proprietario/detentore.
6) I proprietari/detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro.
7) Nel periodo in cui gli animali sono tenuti su balconi, terrazzi e simili i proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.
8) Gli agenti accertatori, oltre ad elevare le relative sanzioni amministrative, devono intimare ai proprietari/detentori di mettere gli animali in condizione di non disturbare la quieta pubblica.

ART. 8
DETENZIONE DI ANIMALI DA CORTILE

1. In caso di detenzione di colombi viaggiatori sui terrazzi dovrà essere inoltrata domanda alla Prefettura, corredata dall'autorizzazione sanitaria ottenuta, per gli atti conseguenti di spettanza di detta Autorità.

ART. 9
DETENZIONE DI EQUIDI

1. Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. Agli equidi tenuti nei *box*, deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera di almeno di un'ora.
3. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani o malati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche.
4. E' fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta.
5. Vengono stabilite le seguenti prescrizioni per la detenzione degli equidi:
   a) il letame presente nei *box*, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi dovrà essere rimosso ogni giorno.
   b) la pulizia della mangiatoia e della beverina deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
   c) lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al fondo del *box* e comunque di altezza sufficiente in modo tale da consentire all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente.
   d) la pavimentazione del *box* non deve essere realizzata con materiali scivolosi.
   e) la pavimentazione e i muri della struttura o del *box* dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati e/o disinfestati. Il trattamento, salvo necessità, dovrà essere effettuato comunque almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui nel *box* venga ospitato un altro equide, il *box* deve essere preventivamente pulito e disinfettato.
   f) dovrà essere garantita per ogni equide detenuto l'assistenza di un medico veterinario di fiducia.
   g) gli equidi devono essere puliti almeno una volta alla settimana, escluso gli equidi in gestione naturale, utilizzando strumenti quali striglie, brusca ecc.
   h) tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere lavati e disinfettati.
   i) i finimenti devono essere mantenuti puliti e trattati con prodotti che li mantengano morbidi. L'imboccatura deve essere lavata ogni volta che è stata utilizzata.
   j) gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente.
   k) il fieno, la paglia, l'avena, l'orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie.
   l) le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi.
6. Qualora detenuto in gestione naturale o seminaturale, deve disporre di un'area dimensionata in rapporto alla taglia ed al numero degli equidi e comunque non inferiore a mq. 400 per soggetto, più mq. 100 per ogni equide aggiunto; il terreno dovrà avere una parte pianeggiante non inferiore al 40% della superficie totale.
7. Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, i *box* e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati, e avere le seguenti misure minime:
   - superficie di 9 mq. per capo, con larghezza non inferiore a mt. 2.80 e altezza non inferiore al doppio dell'altezza al garrese dell'animale.

   Misure inferiori sono consentite per :
   - *ponies* e muli 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30
   - asini 2,00 mt per 2,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00

- cavalle con puledro 3,00 mt per 3,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30
- asine con puledro 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00.

8. Per le fattrici con puledro superficie di mq. 16, con larghezza non inferiore a mt. 3,50, altezza doppia del garrese dell'animale.
9. I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di animali, alla ASL, competente per territorio che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria.

ART. 10
ALLEVAMENTI DI CANI E DI GATTI.

1) Ai fini del presente Regolamento si intende per allevamento di cani e/o di gatti, anche a fini commerciali, la detenzione di cani e/o di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici o 30 cuccioli per anno. Tale allevamento deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria.
2) Gli allevatori hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL, degli animali riportante: stato segnaletico dell'animale e codice identificativo dello stesso (tatuaggio o *microchip* solo per i cani), data di ingresso e data di uscita dell'animale in caso di vendita o cessione comunque effettuata. Inoltre dovranno essere riportate, nel registro, la data di nascita delle cucciolate e il numero dei cuccioli nati, eventualmente specificando i nati morti o i deceduti .
   Le annotazioni nei registri di carico e scarico devono essere effettuate:
   a) entro le 24 ore nel caso di nascita, morte o delle nuove acquisizioni di animali.
   b) nel caso di vendita o cessione comunque effettuata, prima che l'animale venga consegnato al nuovo proprietario.
3) E' fatto obbligo di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno, una copia del registro di carico e scarico dei movimenti degli animali allevati e/o venduti nell'anno precedente, all'ufficio comunale preposto.
4) Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate, dovranno impedirne la proliferazione.
5) Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti anche a fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da Medici Veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 30 giorni.

ART. 11
BUONA TENUTA

1. Il possessore/detentore deve assicurare la buona tenuta dell'animale e il riconoscimento, per il cane, mediante iscrizione all'anagrafe canina entro due mesi dalla nascita ed entro uno dall'acquisizione.
2. Il possessore/detentore deve impedire la proliferazione degli animali di sua proprietà, se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata.
3. Il possessore/detentore deve, in caso di cessione di cani, anche a titolo gratuito, attenersi alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di iscrizione all'anagrafe canina.
4. Il possessore/detentore deve assicurare la quotidiana pulizia dei luoghi di detenzione rimuovendo le deiezioni, praticando opportuni interventi di pulizia e lavaggio e, periodicamente, di disinfezione-disinfestazione, anche a fini profilattici. L'eventuale vegetazione presente deve essere sottoposta a periodiche operazioni di falciatura al fine di contrastare l'annidamento di insetti ed ectoparassiti.
5. Il possessore/detentore deve assicurare all'animale attività motoria e rapporti sociali. In particolare:

a) chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria;
b) i cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere;
c) i cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie adeguata;
d) per i cani dei privati cittadini custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di metri quadrati 6.
e) per i cani dei canili pubblici o privati, degli allevamenti, pensioni o rifugi, ogni unità di ricovero è composta di un *box* interno chiuso e di un'area esterna aperta comunicante e recintata che sia in grado di ospitare uno o più cani a seconda della taglia e delle compatibilità caratteriali. Il *box* interno deve avere una altezza minima di 2 m. ed una superficie minima di mq. 4 per cane e deve essere munito di riscaldamento ovvero di cucce termiche, in materiale lavabile e disinfettabile. L'area esterna di ogni *box* deve avere un fondo impermeabilizzato e di materiale non sensibile al calore. La superficie minima dell'area esterna deve essere di 8 mq. per cane.
f) è vietato detenere animali legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori a quattro ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare l'attorcigliamento della stessa. L'animale dovrà comunque poter agevolmente raggiungere le ciotole del cibo e dell'acqua nonché il riparo, senza la possibilità di incorrere in incidenti. Il divieto non sussiste per gli animali tenuti in cascine o case sparse non recintate, a condizione che gli animali siano detenuti ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno. In tali casi i proprietari di case o cascine non recintate devono tutelare il passaggio di estranei da aggressioni dei propri cani.
g) portare al seguito originale o fotocopia del documento comprovante l'iscrizione del cane all'anagrafe canina. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli Organi di Vigilanza. Il trasgressore, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta, potrà esibire il documento all'organo accertatore, entro il termine scritto sul verbale.

5. Il possessore/detentore deve denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte di qualsiasi animale al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 [1] - 87 [2] del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n°320 *"Regolamento di Polizia Veterinaria"* e successive modifiche e/o integrazioni.

---

[1] L'art. 86 del vigente Regolamento statale di polizia veterinaria stabilisce che: "I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qual volta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio puo' essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilita' della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabida nonché, in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita puo' essere assicurato senza pericolo. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina lo immediato abbattimento degli animali. Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio. E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

[2] L'art. 87 del vigente Regolamento statale di polizia veterinaria stabilisce che: "I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempre che non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorita' comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto

6. Il possessore/detentore deve sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio.

ART. 12
CONCENTRAMENTO DI CANI E GATTI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "*concentramento di cani e gatti*" la detenzione, in numero superiore a 10 esemplari o più di 5 cani di taglia grande, in un unico sito, sia che gli animali siano di proprietà di un unico soggetto sia che siano di proprietà di diversi soggetti.
2. Il concentramento di animali deve garantire il benessere degli stessi e adeguate condizioni igienico sanitarie e il proprietario/detentore deve ottemperare alle condizioni eventualmente prescritte dalla competente ASL, ottenendo un nulla-osta sanitario che certifichi anche la sterilizzazione degli stessi.

ART. 13
COMUNICAZIONE DI SMARRIMENTO E RITROVAMENTO DI CANI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

5. La comunicazione di smarrimento di un animale deve essere presentata, da parte del proprietario, all'Amministrazione pubblica, di norma entro 7 giorni.
6. I cani vaganti sono catturati a cura del Servizio Veterinario della ASL. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario e/o detentore sono restituiti, previo pagamento delle spese di mantenimento e cura.
7. Il privato cittadino che abbia ritrovato un cane vagante è tenuto a darne comunicazione al Servizio Associato di Polizia Locale che provvederà a chiederne il recupero alla ASL e, previa visita veterinaria, potrà autorizzare il privato cittadino alla detenzione temporanea, qualora non sussistano problemi igienico sanitari, per un periodo di 60 giorni.
8. I cani di cui venga rifiutata, da parte dell'Unione , la restituzione al proprietario o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano, a giudizio del responsabile della struttura di ricovero, garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, ovvero essere ceduti in affidamento temporaneo alle Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico.
9. Il cittadino che ritrova un qualsiasi altro animale è tenuto a darne comunicazione al Servizio Associato di Polizia Locale (per gli animali selvatici è invece competente, ai sensi della normativa vigente, la Provincia di Genova) che darà apposita comunicazione del ritrovamento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio. Decorsi i termini di pubblicazione senza che il proprietario abbia reclamato l'animale, potrà essere autorizzata, ove necessiti, la detenzione del medesimo a favore di colui che lo ha ritrovato o di colui che ne abbia fatto richiesta.
10. Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione:
    a) a coloro che abbiano riportato condanne, anche nel caso di patteggiamento, oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o abbandono e/o uccisione di animali;
    b) a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale.

---

vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si e' mantenuto sano. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione puo' essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici. I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformita' di quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente articolo.

11. Chiunque richieda l'affidamento di un animale alla Unione di Comuni o ad altra struttura pubblica o privata, che a qualsiasi titolo accoglie animali abbandonati e/o ritrovati nel territorio dei Comuni dell'Unione, dovrà impegnarsi al rispetto del presente regolamento e della normativa vigente .
12. Le Civiche Amministrazioni favoriscono il ritrovamento di animali smarriti mediante sistemi di divulgazione telematica della notizia del ritrovamento.

ART. 14
SEQUESTRO CAUTELATIVO E CONFISCA

1. Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di cattiva tenuta, di malgoverno o di omessa custodia, l'agente accertatore potrà disporne il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico- sanitaria e del benessere degli animali stessi. Se del caso, l'Amministrazione pubblica disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario.
2. Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, l'Amministrazione pubblica, con provvedimento motivato, potrà disporne la confisca.

ART. 15
CONDUZIONE DEI CANI ED ALTRI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

1. I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici , nelle aree verdi attrezzate e non.
2. Il proprietario/detentore di cani è obbligato a rimuovere le deiezioni e a gettarle negli appositi contenitori dell'immondizia indifferenziata.
3. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette o sacchetti ecologici o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni, da esibire su richiesta degli Organi di Vigilanza.
4. Il proprietario/detentore di cani, ad eccezione dei cani di piccola taglia,è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre Autorità competenti e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio.
5. I cani di media-grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale.
6. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo.
7. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.
8. Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma 1, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizione di benessere etologico degli animali stessi.
9. E' vietato l'ingresso dei cani negli spazi cittadini (piazze, parchi *etc*.) espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi e/o di pertinenza delle scuole.
10. Il Sindaco o il Presidente dell'Unione, con propria ordinanza, potrà stabilire, di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani.

ART. 16
CONDUZIONE DEI CANI E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE IN PARTICOLARI LUOGHI E SUI MEZZI PUBBLICI E IN LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI.

1. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, e devono essere muniti di museruola, ad eccezione dei cani di piccola taglia.
2. E' consentita l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui mezzi pubblici, di altri animali d'affezione a condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere etologico.
3. Eventuali ulteriori deroghe potranno essere previste in situazioni particolari.
4. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.
5. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar e alberghi, la possibilità di divieto di cui al precedente comma, è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto.

ART. 17
OMESSA CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI

1. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere.
2. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

ART. 18
CONDUZIONE DEI CANI DA CACCIA, DA PASTORE E DELLE FORZE ARMATE

1. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
   - i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
   - i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio.
2. La conduzione dei cani da caccia, durante l'esercizio venatorio e l'addestramento, è regolamentata da apposite norme la cui osservanza in materia spetta alla Provincia.

ART. 19
CONDUZIONE DI CANI ADIBITI A NON VEDENTI, IPOVEDENTI, DIVERSAMENTE ABILI

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili che necessitano della presenza dell'animale stesso.
2. Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

ART. 20
DETENZIONE DI CANI DA GUARDIA.

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento.

ART. 21
DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
2. Detti spazi devono essere provvisti di idonea segnaletica, chiaramente leggibile ed intuitivamente comprensibile.

ART. 22
DETENZIONE DI CANI ED ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI

1. Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto, comprese quelle del Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
2. Il conducente deve assicurare:
    a) l'aerazione del veicolo;
    b) la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati .
3. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

ART. 23
SOMMINISTRAZIONE DI CIBO AGLI ANIMALI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

1. E' permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali, purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla fine di ogni pasto.
2. E' consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua.
3. E' vietata la somministrazione di cibo a colombi, topi, ratti, gabbiani e ungulati poligastrici (cinghiali) non di proprietà, in aree sia pubbliche sia private.
4. L'Amministrazione pubblica potrà individuare apposite aree attrezzate per l'alimentazione di alcune specie animali, che saranno dotate di cartellonistica, riportante anche indicazioni dietologiche riferentesi a ciascuna specie.

ART. 24
CATTURA CANI IN LUOGHI PUBBLICI

1. Sono soggetti a cattura da parte del Servizio Veterinario della ASL :
    a) i cani vaganti sul territorio comunale;
    b) i cani inselvatichiti o randagi;
2. I cani catturati verranno consegnati, per l'effettuazione delle profilassi previste nel trattamento contro la rabbia, l'echinococcosi e le altre malattie trasmissibili, alle strutture pubbliche di ricovero.
3. Alle varie fasi delle catture, sotto il diretto coordinamento e controllo della Provincia e del Servizio Veterinario della ASL, possono partecipare le Associazioni di Volontariato di protezione animale che peraltro potranno operare secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di randagismo.
4. Le richieste circa la cattura di cani, così come previsto dal presente Regolamento e dal Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n°320 e successive modifiche e/o integrazioni, potranno essere rivolte al servizio Veterinario della ASL e alla Provincia ai sensi della normativa vigente.

ART. 25
PROTEZIONE DEI GATTI

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
2. Si intende per colonia felina un gruppo di gatti non di proprietà, che vive in libertà indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini, in una determinata zona del territorio, definita "*habitat*".
3. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi.
4. Si definisce oasi felina un'area inserita nell' habitat, individuata preferibilmente all'interno delle aree verdi, delimitata o meno da una rete di protezione, fornita di cucce, ciotole per il cibo, riconosciuta dall'Autorità competente e gestita da Associazioni Zoofile, che provvedono al nutrimento dei gatti, alla pulizia e al loro governo.
5. Nell'oasi, previo il conseguimento dei pareri in base alle norme vigenti, sarà possibile collocare manufatti definiti dal Piano Urbanistico "*diversi dagli edifici*" con caratteristiche costruttive e funzionali non permanenti, per i quali non sia necessario il titolo edilizio, compatibilmente con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente. L'oasi dovrà essere dotata di acqua ad uso irriguo e di illuminazione, predisposte a cura dell'Amministrazione pubblica. Dovrà essere garantita la salvaguardia dell'area dal punto di vista igienico sanitario e assicurato il controllo finalizzato all'effettuazione di interventi di contenimento delle nascite.
6. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di materiale plastico - utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.
7. E' fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
8. E' fatto assoluto divieto di prelevare dal loro territorio i gatti liberi per rinchiuderli in strutture chiuse, gabbie e similari detenendoli in situazione di cattività, se non per motivi di Polizia veterinaria.
9. L'Amministrazione pubblica provvede, in collaborazione con le Associazioni Zoofile, a censire le diverse colonie esistenti sul territorio urbano e a individuare gli esemplari appartenenti alla singole colonie anche attraverso appositi sistemi di contrassegnatura al fine di consentire il monitoraggio costante degli stessi.
10. L'Amministrazione pubblica provvede altresì a promuovere apposite forme di riconoscimento degli assistenti zoofili e campagne di sensibilizzazione per la tutela dei gatti liberi urbani.

ART. 26
AFFIDO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

1. L'Unione di Comuni può promuovere campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento di animali abbandonati, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di protezione Animale, Cooperative sia Sociali che di Produzione e Lavoro ed altri Enti preposti statutariamente al benessere animale.
2. A tal fine sono attuate iniziative di informazione per incentivare l'affido degli animali d'affezione ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione o degli animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi.
3. L'Amministrazione pubblica favorisce:
    - la promozione di un adeguato supporto per coloro, di fascia debole, che detengano un animale o che adottino un animale abbandonato, avvalendosi di collaborazioni con

personale appositamente formato nella gestione degli animali d'affezione anche appartenente a Cooperative Sociali e/o di produzione e lavoro;

- forme di collaborazione con medici veterinari per offrire opportuni interventi terapeutici e/o di assistenza veterinaria e sanitaria agli animali d'affezione detenuti e/o curati da persone appartenenti a fasce sociali disagiate;
- forme di collaborazione con altri settori della Pubblica Amministrazione, avvalendosi di personale specializzato nel campo della didattica riferita all'educazione sull'etologia animale, per l'attivazione di percorsi di informazione e di sensibilizzazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione (televisione e/o radio locali) e di appositi programmi di aggiornamento destinati agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e agli alunni;
- l'informazione zoofila attraverso delle tecniche multimediali e dei processi di
- informatizzazione attraverso programmi in Internet elaborati con la partecipazione delle Associazioni di protezione Animale e/o ambientaliste.

ART. 27
SERVIZIO DI EMERGENZA VETERINARIA

1. L'Amministrazione pubblica può attivare poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso per animali randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medico-veterinari convenzionati.
2. Le Associazioni e/o Enti di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui sopra intesi al raggiungimento del benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e degenza degli animali randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati, avvalendosi di medici veterinari.
3. L'Amministrazione pubblica può altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali liberi viventi nel territorio dell'Unione.
4. L'Amministrazione pubblica favorirà intese e accordi convenzionali per prestazioni veterinarie a condizioni agevolate, rivolte agli animali appartenenti a privati in situazioni di disagio economico e/o sociale.

ART. 28
SPAZI DI RICOVERO E CURA PER ANIMALI RANDAGI

1. L'Amministrazione pubblica può individuare spazi di sua proprietà da affidare alle Associazioni Animaliste e di tutela ambientale, stipulando apposite convenzioni, per il ricovero e la cura di animali che non possono più essere reintrodotti nel territorio e/o per attività di pronta emergenza veterinaria per animali traumatizzati, feriti e malati.
2. Le attività mediche e sanitarie devono essere svolte da medici veterinari.
3. Le strutture debbono corrispondere ai requisiti igienici e strutturali previsti dalle normative vigenti.

TITOLO III
STRUTTURE PRIVATE

ART. 29
STRUTTURE PRIVATE DI RICOVERO E CURA

1. L'impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentita nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa specifica. L'attività è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
2. Dette strutture debbono essere dotate di personale veterinario e sanitario idoneo, responsabile a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.
3. Per le strutture di nuova costruzione e per le manutenzioni su strutture esistenti sono applicati i criteri stabiliti dalla normativa Nazionale e Regionale vigente.

ART. 30
TOELETTATURE PER ANIMALI

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di attività commerciali, l'esercizio di toelettatura è consentito previo rilascio di autorizzazione sanitaria.
2. I locali utilizzati devono essere direttamente aerati e opportunamente riscaldati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica e scarichi collegati alla rete fognaria, in spazi separati dalle altre attività del negozio.
3. Nei locali di toelettatura, gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di permanenza all'interno dei locali, fuori dell'orario di apertura.
4. Analogamente le toelettature "*fai da te*" e le toelettature "*self-service*", ove sono consentite unicamente le operazioni inerenti il lavaggio del cane, devono ottenere autorizzazione sanitaria.

ART. 31
VENDITA ANIMALI VIVI

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali è soggetto alla disciplina commerciale vigente, fatto salvo ogni ulteriore adempimento amministrativo ed il rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene e di edilizia e del presente Regolamento.
2. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni di animali, a qualsiasi titolo, ai minori di anni diciotto.
3. I locali dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica adeguata, scarichi collegati alla rete fognaria, illuminazione naturale e artificiale, nonché di appositi refrigeratori idonei a conservare le carcasse degli animali deceduti in attesa dello smaltimento di legge.
4. Sono esclusi dal divieto di vendita gli equidi.
5. Resta lecita l'attività riproduttiva volta alla conservazione di razze di interesse genetico.
6. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati o eventualmente divisibili, facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, età , carattere, razza e numero di esemplari detenuti, come da elenco allegato **"A"** al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.
7. Al fine di consentire all'acquirente un acquisto responsabile ed essere informato sulla provenienza dell'animale, e di garantire la tracciabilità dell'animale stesso, su ogni gabbia,voliera, vasca, terrario, acquario e comunque su ogni contenitore di animali detenuti e/o afferenti l'attività commerciale deve essere applicato un cartellino di identificazione, nel quale

deve essere indicato, oltre al nome dell'esercizio commerciale, la famiglia-genere-specie di appartenenza dell'animale e lo stato di origine. Deve essere anche indicato se l'animale è stato riprodotto in allevamento; se si tratta di animale selvatico catturato in natura, si dovrà indicare in quale continente e nazione è stato legalmente prelevato.

8. Deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale/area di vendita ed è vietato esporre animali palesemente debilitati, ammalati. E' altresì vietato esporre femmine gravide e/o femmine con cuccioli, esclusi pesci e roditori.
9. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 3, è inoltre vietato:
   a) esporre animali all'esterno dei negozi;
   b) detenere animali legati con corde, catene o qualsiasi altro materiale o sistema che possa essere utilizzato per il contenimento degli stessi;
   c) la somministrazione di cibo costituito da animali vivi (insetti esclusi), alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
   d) la vendita di pulcini od altri animali colorati mediante l'uso di pigmenti artificiali;
   e) la vendita di animali, appartenenti a qualsiasi specie, in età precedente ad una autosufficienza nutritiva o deambulatoria;
   f) la vendita e/o cessione di cani e gatti sprovvisti di copertura vaccinale, consona all'età, per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti;
   g) la vendita e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai 2 mesi.
10. Inoltre dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
    a) all'interno dell'attività commerciale deve essere garantita la costante presenza, durante gli orari di apertura e di vendita, di personale in possesso delle basilari conoscenze circa le necessità fisio-etologiche degli animali commercializzati e, comunque, in grado di soddisfare alle eventuali richieste dell'acquirente a riguardo degli elementari comportamenti da assumere per la corretta detenzione dell'animale acquistato, nel rispetto delle attitudini dello stesso;
    b) Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne all'esercizio commerciale;
    c) Durante la chiusura anche infrasettimanale devono essere assicurate le condizioni di benessere degli animali, la somministrazione di cibo, acqua fresca e in quantità sufficiente, nonché la giusta illuminazione;
    d) Le deiezioni dovranno essere subito asportate, salvo per animali di piccola taglia la cui deiezione avviene in modo costante nell'arco della giornata; per i volatili le gabbie devono essere dotate di griglia;
    e) l'esposizione degli animali al pubblico dovrà avvenire in modo tale da prevenire incidenti alle persone, indicando quando necessario, con tabelle o altri sistemi intuitivamente intelligibili, la potenziale pericolosità degli stessi;
    f) all'interno dell'esercizio commerciale deve essere garantita disponibilità di acqua corrente potabile per l'abbeveraggio degli animali e per la pulizia delle strutture e delle attrezzature di contenimento;
    g) agli animali di nuova provenienza, per il periodo necessario all'espletamento di adeguati controlli sanitari, e a quelli ammalati dovranno essere riservati gabbie, box o comunque strutture separate al fine di isolare e curare gli eventuali esemplari risultati ammalati.
11. E' altresì fatto obbligo a tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata e in uscita, su conforme modello predisposto dalla Giunta Regionale e vidimato in ogni sua parte dal Servizio Veterinario della ASL, ai sensi della vigente normativa regionale. Tale registro è d'obbligo solo ed esclusivamente per chi detiene cani e animali rientranti nella normativa CITES.
12. Tali disposizioni si applicano solo ed esclusivamente a cani, gatti e animali rientranti nella normativa CITES e agli animali selvatici legalmente catturati in natura ma non disciplinati dalla

Convenzione CITES e dalla Legge Regione Liguria 27 aprile 1990 n°25 *"Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione l' allevamento ed il commercio di animali esotici"* e successive modifiche e/o integrazioni.

13. All'atto dell'acquisto per la vendita e comunque entro 24 ore dalla consegna dell'animale, il titolare della struttura, o altra persona dallo stesso appositamente delegata , dovrà annotare sul registro di carico e scarico :
    a) la legittima provenienza dell'animale con riferimento alla documentazione commerciale; in particolare dovrà essere indicato la denominazione completa dell'allevamento e/o del cedente, la specie (nome scientifico e comune), il numero, il sesso e la data di acquisto, la data di effettivo carico nella struttura commerciale;
    b) lo stato segnaletico dell'animale corredato, per gli animali della specie canina, del codice di iscrizione anagrafica, nonché, per gli altri animali degli eventuali anelli o contrassegni o altro metodo di identificazione previsto dalle normative vigenti;
    c) all'atto della vendita e/o della cessione di cani, gatti e animali rientranti nella normativa Cites a qualsiasi titolo effettuata il registro deve essere compilato immediatamente e comunque prima che l'animale sia ceduto o si allontani dai locali del venditore. Nel registro di carico o scarico sotto la voce "*destinazione*" dovranno essere indicati, nel rispetto della normativa vigente, le generalità complete dell'acquirente, rilevate da un documento di identità ai sensi della normativa vigente nonché l'esatta località, dichiarata dall'acquirente, dove sarà detenuto l'animale;
    d) entro 24 ore dovranno essere annotati gli animali morti e le relative cause;
14. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare, recante la data non anteriore a 30 giorni. Lo stesso dovrà essere compilato da un Medico Veterinario.
15. Il titolare dell'esercizio commerciale o, in sua assenza, il conduttore deve, se richiesto dagli organi di vigilanza, esibire le autorizzazioni afferenti l'attività commerciale, il registro di carico/scarico, la documentazione inerente la provenienza e destinazione degli animali detenuti e/o venduti, nonché consentire il libero accesso ai locali, agli spazi e ai veicoli afferenti all'attività commerciale.
16. In caso di cessazione dell'attività, i titolari dovranno far pervenire entro 30 giorni la relativa comunicazione al Comune.

ART. 32
VENDITA E/O ALLEVAMENTO ANIMALI ESOTICI

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede legale fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla Legge Regione Liguria 27 aprile 1990 n°25 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. In ogni caso la detenzione di animali nell'ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento, comprese quelle di cui al precedente articolo 31 e all'allegato **"A"** – Dimensioni delle gabbie/*box*.
3. La detenzione e commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.
4. In caso di cessazione dell'attività i titolari dovranno far pervenire entro 30 giorni la relativa comunicazione al Comune.

ART. 33
MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI, CIRCHI E SERRAGLI DA INSTALLARSI IN FORMA TEMPORANEA SUL TERRITORIO CITTADINO.

1. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli, nonché l'attendamento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria, da rilasciarsi su conforme parere dall' ASL, a cura dell'Amministrazione pubblica, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima.
2. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni, serragli e/o iniziative dove sia prevista la vendita di animali in forma ambulante sul territorio comunale, è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria preventiva da rilasciarsi su conforme parere dall'ASL, a cura dell'Amministrazione pubblica, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima.
3. L'autorizzazione a fini commerciali potrà essere richiesta e rilasciata esclusivamente a persone fisiche e/o giuridiche iscritte alla CCIAA, nonché in possesso di partita IVA.
4. Gli impianti espositivi dovranno garantire agli animali idoneo riparo da agenti atmosferici esterni. Dovranno quindi essere assicurate:
   a) temperatura adeguata alle necessità oggettive in base agli standard di detenzione specifica a prescindere dalla temperatura esterna;
   b) riparo idoneo dal vento;
   c) riparo idoneo da pioggia, grandine, neve;
   d) aerazione che consenta all'animale, anche in periodo estivo, una ottimale respirazione;
   e) supporto idrico adeguato alla specie di appartenenza;
   f) supporto nutrizionale adeguato alla specie di appartenenza.
5. Presso l'esercizio commerciale ambulante deve essere garantita la costante presenza di personale in possesso delle basilari conoscenze circa le necessità fisio-etologiche degli animali commercializzati e, comunque, in grado di soddisfare alle eventuali richieste dell'acquirente a riguardo degli elementari comportamenti da assumere per la corretta detenzione dell'animale acquistato, nel rispetto delle attitudini dello stesso.
6. Al fine di consentire all'acquirente un acquisto responsabile ed essere informato sulla provenienza dell'animale e di garantire la tracciabilità dell'animale stesso, su ogni gabbia, voliera, vasca, terrario, acquario e comunque su ogni contenitore di animali detenuti e/o afferenti l'attività commerciale deve essere applicato un cartellino di identificazione, nel quale deve essere indicato, oltre al nome dell'esercizio commerciale, la famiglia-genere-specie di appartenenza dell'animale e lo stato di origine.
7. Deve essere anche indicato se l'animale è stato riprodotto in allevamento, nel qual caso dovrà essere indicato la denominazione e la sede legale dell'allevamento, oppure se si tratta di animale selvatico catturato in natura, nel qual caso si dovrà indicare in quale continente e nazione è stato legalmente prelevato.
8. Il trasporto degli animali deve essere comunque effettuato con veicoli autorizzati secondo le normative vigenti.
9. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero per la Conservazione della Natura - Commissione Scientifica CITES - ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 febbraio 1992 n°150 *"Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975 n° 874 e del Regolamento CEE n°3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire percolo per la salute e l'incolumità pubblica"* e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione.
10. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione ed il commercio di animali esotici, ivi compreso

il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla Legge Regione Liguria 27 aprile 1990 n°25 e successive modifiche e/o integrazioni.

11. In ogni caso la detenzione di animali nell'ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento.
12. Per mostre, fiere, esposizioni e serragli si applicano le disposizioni previste dall'allegato **"A"** all'art. 31 in materia di dimensioni delle gabbie e dei *box*, nonché i divieti di cui alle lettere b, c, d, e, f, g e le prescrizioni di cui alle lettere c, d, e.

ART.34
COMMERCIALIZZAZIONE DI CROSTACEI VIVI AD USO ALIMENTARE

1. I crostacei devono essere tutelati in base alle loro caratteristiche etologiche.
2. Dimensione e caratteristiche degli acquari :
    a. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
    b. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. Divieti
    a. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca di acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
    b. lasciare i crostacei vivi sul ghiaccio e in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente capoverso.
    c. conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, al di fuori di adeguate vasche munite di impianto d'ossigenazione e depurazione dell'acqua.
    d. La macellazione di crostacei nell'esercizio di vendita è ammessa esclusivamente se il locale ha spazi idonei fuori dalla vista di soggetti terzi.

TITOLO IV
FAUNA SELVATICA

ART. 35
FAUNA SELVATICA

1. Ferma restando la disciplina discendente dalla Legge 11 febbraio 1992 n°157, dalla Legge Regione Liguria 10 luglio 1994 n°29 e dalla Legge Regione Liguria 10 luglio 2009, n° 28 *"Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"* e successive modifiche e/o integrazioni relativamente alla fauna selvatica, l'Amministrazione pubblica favorisce la presenza di tale fauna autoctona stanziale e migratoria che occupi, anche temporaneamente, il territorio urbano, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992 n°157 all'articolo 21, 1° comma, lettera o) [3], l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee e in tempi prestabiliti ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. L'abbattimento e la potatura dei singoli esemplari di alberi con presenza di nidiacei è vietata, sia ad opera di soggetti pubblici sia privati, nel periodo che va da inizio marzo a tutto luglio, salvo che per interventi a tutela di incolumità pubblica o per esigenze fitosanitarie non rinviabili.

[3] La lettera o) dell'art. 21 – "*Divieti*"- stabilisce infatti il divieto di *"prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge."*

TITOLO V
FAUNA ESOTICA

ART. 36
DETENZIONE DI FAUNA ESOTICA

1. La detenzione degli animali esotici compresi negli allegati del vigente Regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996 n. 338/97 *"relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio"* e successive modifiche e/o integrazioni, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale preposto, ai sensi della Legge Regione Liguria 27 aprile 1990 n°25 e successive modifiche e/o integrazioni, ad esclusione di quelli definiti "*pericolosi*" per i quali è vietata la vendita e la detenzione dalla legislazione vigente.
2. In ogni caso la detenzione di animali esotici, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento.
3. Gli animali esotici, compresi quelli non rientranti nella normativa Cites e che pertanto non necessitano di autorizzazione ai sensi della Legge Regione Liguria 27 aprile 1990 n°25, dovranno comunque essere detenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti, tenendo conto delle indicazioni già dettate per la vendita di animali all'art. 31, come stabilite dall'allegato **"A"** del presente Regolamento.

ART. 37
TARTARUGHE ACQUATICHE

1. E' fatto obbligo agli acquirenti di tartarughe acquatiche di origine alloctona di inviare, contestualmente all'acquisto, comunicazione di possesso all'Unione di Comuni.
2. L'Unione, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere una situazione aggiornata sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.
3. Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la nostra fauna, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale e nell'ambiente.
4. L'Unione potrà promuovere campagne informative e di sensibilizzazione verso la cittadinanza al fine di diffondere la conoscenza della fisiologia ed etologia delle tartarughe acquatiche, oltre a promuovere una pianificazione alimentare e sanitaria rivolta alla tutela del benessere anche degli animali liberi presenti nelle riserve d'acqua del territorio comunale.
5. E' consentita la vendita della tartarughe acquatiche solo con la contestuale comunicazione di possesso di cui al comma 1° ed unitamente ad un foglio informativo indicante le problematiche indotte dalla specie nonché le responsabilità connesse al suo mantenimento, ivi compreso il divieto di abbandono e le relative sanzioni.

TITOLO VI
FAUNA CRITICA

ART. 38
POPOLAZIONE DI *COLUMBA LIVIA Var. domestica*

1) E' vietato alimentare i colombi in aree pubbliche e private.
2) Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità dei paesi, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
   - pulizia e disinfezione delle superfici, necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
   - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.
3) Ogni intervento dovrà evitare qualunque maltrattamento degli animali.
4) Al fine della tutela del benessere degli animali l'Amministrazione pubblica potrà provvedere ad attrezzare apposite aree destinate ai colombi liberi urbani, dove gli stessi potranno essere alimentati con apposito becchime medicato e sottoposti a monitoraggio e controllo sanitario da parte del Unione e della ASL. Dopo ogni operazione di alimentazione le aree così attrezzate debbono essere mantenute pulite.
5) L'Amministrazione pubblica potrà elaborare apposite campagne informative /educative per la corretta convivenza uomo/colombi.
6) Potrà essere favorita la collaborazione fra cittadini volontari e l'Amministrazione pubblica che provvederà a pianificare un piano di distribuzione di mangime medicato con il quale alimentare i colombi presenti in zone soggette a particolare pressione aviaria.

ART. 39
POPOLAZIONI DI MURIDI E/O ARTROPODI E/O ALTRI SPECIE CRITICHE

1. L'Amministrazione pubblica può attivare programmi di studio e gestione delle popolazioni di muridi presenti nel territorio e delle popolazioni critiche in genere compresi gli artropodi.
2. Tali programmi sono intesi a formulare concrete proposte di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni , sia per diminuire l'inquinamento ambientale dovuto all'utilizzo di biocidi sia per tutelare gli animali non bersaglio, fatti salvi, nel caso di situazioni critiche per la salute e l'igiene pubblica, trattamenti eccezionali e mirati adottati dall'Autorità Sanitaria Locale.
3. E' fatto assoluto divieto di alimentare qualsiasi tipo di muride sul territorio.
4. I privati proprietari di immobili hanno l'obbligo di mettere in atto accorgimenti meccanici di *rat - proofing* quali:
   - posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
   - buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
   - pulizia costante degli intercapedini, cavedi e chiostrine e degli spazi gerbidi e/o giardini e terrazze.
4. E' fatto obbligo ai privati di procedere nell'arco di ogni anno solare, ad interventi di derattizzazione dei muridi, avvalendosi esclusivamente di Ditte specializzate con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, relativamente agli immobili di cui gli stessi sono proprietari o di cui sono utilizzatori e/o gestori, procedendo periodicamente al ripristino delle

esche poste all'interno degli erogatori. Di tali interventi dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici civici .

5. Qualora emerga la necessità, a causa di situazioni eccezionali, di eseguire interventi straordinari, verrà emessa una specifica Ordinanza del Sindaco.
6. Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), ogni cittadino è tenuto periodicamente (10-15 giorni) a svuotare e pulire i sottovasi da fiori, i secchi, le ciotole e i piccoli contenitori di acqua stagnante. E' obbligatoria altresì la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie nonché la chiusura dei serbatoi ad uso irriguo e la rimozione di acque stagnanti .
7. E' fatto obbligo di effettuare interventi contro la processionaria del pino e della quercia nelle aree in cui la Struttura Regionale ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione, la sopravvivenza del popolamento arboreo e la qualità della vita di animali e piante.
8. E' fatto obbligo ai soggetti privati di provvedere alla bonifica delle loro proprietà in caso di infestazione da processionaria, calabroni, vespe, blatte e altri infestanti, rivolgendosi a operatori specializzati.

TITOLO VII
NORME FINALI

ART. 40
TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO CITTADINO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 28 del 10 luglio 2009, l'Unione di Comuni, nell'ambito dei propri principi statutari per lo sviluppo dell'assetto territoriale e per la protezione della fauna, può promuovere programmi intesi ad individuare le specie di animali presenti nell'ambito cittadino per una corretta gestione dei siti ecotrofici delle diverse popolazioni in sinergia con gli altri Enti coinvolti nella pianificazione urbanistica, edilizia e manutentiva dell'assetto cittadino e/o con altre Pubbliche Amministrazioni statutariamente preposte allo studio del territorio e alla difesa delle risorse ambientali.
2. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio, e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc).
3. Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule etc).
4. L'Unione di Comuni curerà la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.
5. Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura.
6. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.
7. Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione e la loro utilità nel contenere le specie nocive, tutte le specie di Anfibi, Rettili, Chirotteri (pipistrelli), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
8. E' consentito, previo assenso del proprietario e acquisito il parere dell'Ente Provincia, il posizionamento di *bat-box* negli spazi verdi pubblici e privati.
9. Sono altresì sottoposti a tutela i biotopi a cui tali specie risultano legate per la sopravvivenza.
10. In particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, nonché i siti riproduttivi e i rifugi di svernamento di Rettili, Chirotteri.
11. L'Unione di Comuni insieme ad altri Enti scientifici potrà redigere un elenco dei siti e dei biotopi meritevoli di speciale tutela ricadenti nel territorio comunale.

ART. 41
INTERAZIONE TERAPEUTICA CON ANIMALI

1. L'Amministrazione pubblica può promuovere azioni intese a creare rapporti specifici di convivenza e benessere fra uomo e animale, di concerto con le Strutture sociali e sanitarie, con Istituti ed Enti pubblici e/o privati, comprese le Aziende Ospedaliere, preposti all'assistenza di persone, siano esse bambini o adulti, promuovendo iniziative per l'affido di animali, che altrimenti vivrebbero comunque in stato di cattività.

ART. 42
VIGILANZA

1. Sono incaricati dei controlli sull'osservanza del presente regolamento tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente, ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

ART. 43
SANZIONI

2. Salvo diversa disposizione di Legge, di Ordinanze e di Deliberazioni comunali, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-*bis* del Testo Unico Ordinamento Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni.
3. Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione, la notifica dei verbali e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché per l'applicazione delle sanzioni accessorie, i sequestri e le confische, si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981 n°689 *"Modifiche al sistema penale"* e alla Legge Regione Liguria 2 dicembre 1982 n°45 *"Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati"* e successive modifiche e /o integrazioni.
4. La Giunta dell'Unione, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della Legge n°689/1981, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n°92 *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"* convertito, con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n°125, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista.
5. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono stabiliti i seguenti diversi importi del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo:
    1) per le violazioni dell' articolo 3 (comma 1°, punti 1-2-4-5-6-7-8-10-12-14-15-17-22-23) e per ogni violazione degli articoli 5-8-9-22-25-31-32-33-34-35-36-37-40 si applica la sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 500,00.
    2) per ogni violazione degli articoli 7-11-13-15-16-20-21 si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
    3) per le violazioni dell'articolo 3 (comma 1, punti 3-9-11-13-16-18-19-20-21) e per ogni violazione degli articoli 12-23-30-38-39 si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
    4) per ogni violazione dell' articolo 17 si applica la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 500,00.
    5) per ogni violazione degli articoli 10-29 si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
6. Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti capoversi si intende raddoppiato qualora le violazioni siano commesse da persone che commercializzano gli animali medesimi o che comunque hanno un ricavo economico dall'utilizzo degli animali oggetto di violazioni.
7. Le sanzioni amministrative elevate ai sensi del presente articolo vengono incamerate dall'Unione di Comuni per il finanziamento delle spese relative alla gestione associata del servizio in oggetto.
8. L'Autorità competente all'emanazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento, di confisca, di irrogazione delle sanzioni accessorie e a decidere sulle eventuali memorie difensive è l'Unione di Comuni, a mezzo del responsabile designato.

ART. 44
INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili emanate dal Comune di Masone, ai sensi dell'art. 2 del vigente Statuto dell'Unione.

ALLEGATO “A”

ARTICOLO 31 “*VENDITA DI ANIMALI VIVI*”

DIMENSIONI DELLE GABBIE E/O *BOX*

GABBIE / VOLIERE PER VOLATILI

Gli uccelli vengono suddivisi in tre gruppi a seconda delle dimensioni:

- taglia piccola, fino a 15 cm di lunghezza becco- coda;
- taglia media, da 16 fino a 25 cm di lunghezza becco- coda;
- taglia grande, superiori a 25 cm.

TAGLIA PICCOLA:

- Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
- Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con
- quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 9 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con
- quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 14 uccelli;
- Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30.

TAGLIA MEDIA:

- Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
- Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi.
- Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli.
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con
- quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 6 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con
- quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli;
- Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 12 uccelli:
- Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30.

TAGLIA GRANDE:

- Gabbia per riproduzione e riposo (detenzione ordinaria), dimensioni minime: cm 100 per 70 per 150 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
- Gabbia per svezzamento e riposo (detenzione ordinaria), dimensioni minime: cm 65 per 75 per 150 di altezza, può ospitare un solo esemplare, per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

2. MANIFESTAZIONI ORNITOLOGICHE:

Nelle manifestazioni ornitologiche organizzate da associazioni aderenti a COM/FOI e limitatamente al periodo dell'esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per consentire le previste valutazioni della Giuria nei limiti previsti dalla COM/FOI. Per il trasporto degli uccelli, dall'allevatore alla località della mostra e viceversa si applicano le seguenti prescrizioni:

DIMENSIONI MINIME, VOLUME E DENSITÀ DI CARICO DEL CONTENITORE o TRASPORTINO. Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai:

- FRINGILLIDI;
- PLOCEIDI;
- INDIGENI ED ESOTICI;
- QUAGLIE E COLINI per utilizzo sportivo e non alimentari;

Trasportino Singolo:

- Taglia piccola (massimo cm 16 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 10.
- Taglia Media (massimo cm 25 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 12,5.

Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi): lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul lato lungo. Densità:

- Taglia piccola (massimo 16 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 cmq cadauno);
- Taglia media (massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 120 cmq cadauno).

NOTE SPECIALI PER PAPPAGALLI E ONDULATI:

Trasportino Singolo:

- Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno 2 cm in più
- rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.

Trasportino Doppio:

- Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza e larghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9. Nel caso di due soggetti di taglia 16 cm, il trasportino sarà di 18 per 18 per 9.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza e larghezza almeno cm 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm.. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.
- Taglia (lunghezza) superiore a cm 50: si utilizza una gabbia in filo d'acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la compatibilità caratteriale.

Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di due soggetti per trasportino.

Per quanto concerne le prescrizioni per il trasporto, il mezzo di trasporto e la documentazione di trasporto, l'Amministrazione pubblica con atto amministrativo, adotta le prescrizioni in merito entro 120 giorni.

3. TERRARI PER SERPENTI:

- SCAVATORI:

Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza ½ dell'animale; oltre a questo aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il covo.

- TERRESTI E SEMI ACQUATICI:

Lunghezza 3/4 dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

- ARBOREI:

Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza pari alla lunghezza con idonei supporti. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

4. TERRARI PER SAURI:

Altezza-larghezza-lunghezza almeno doppia rispetto alle dimensioni dell'animale; è consentita la detenzione massima di due animali purché appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro.

5. TERRARI ED ACQUARI PER TESTUGGINI/TARTARUGHE:

I terrari e gli acquari per testuggini e tartarughe devono avere dimensioni 5 volte superiori alla dimensione complessiva degli animali ricoverati al loro interno.
Per tartarughe inferiori ai 6 cm:
Vasca 60 x 40 max 15 tartarughe
Vasca 90 x 40 30 tartarughe

6. GABBIE/CONTENITORI PER MAMMIFERI:

La lunghezza deve essere almeno il triplo di quella dell'animale o degli animali detenuti, la larghezza e l'altezza devono essere almeno il doppio rispetto alla lunghezza degli animali. La lunghezza dell'animale viene misurata escludendo la coda.

7. ACQUARI/VASCHE PER PESCI:

E' obbligatorio mantenere puliti acquari e vasche e mantenere in costante efficienza il sistema di ossigenazione e di illuminazione artificiale degli stessi; ogni vasca o acquario non può contenere pesci appartenenti a specie fra loro non compatibili, deve avere dimensioni adeguate al fine di consentire il benessere dei pesci e ricreare un ambiente quanto più simile possibile a quello naturale.